



**PARERI DELLA COMMISSIONE PARITETICA ENTI  
PUBBLICI**

*Aggiornamento alla luce del nuovo  
Testo unico enti locali*

***Circolare n. 12 del 4 luglio 2001***  
*Nota Operativa*

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma  
tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.:80459660587  
[www.consrag.it](http://www.consrag.it) - [fondazioneluca Pacioli@consrag.it](mailto:fondazioneluca Pacioli@consrag.it)

## SOMMARIO

<i>Premessa</i>	pag. 3
<b>1. Nomina dei revisori</b>	pag. 3
<b>2. Composizione del Collegio dei revisori</b>	pag. 7
<b>3. Incompatibilità</b>	pag. 7
<b>4. Compensi</b>	pag. 9
<b>5. Competenze</b>	pag. 17
<b>6. Consorzi tra Comuni ed enti pubblici</b>	pag. 20

\*\*\*\*\*

## **Premessa**

Con la pubblicazione dei seguenti pareri la “Fondazione Luca Pacioli” si propone, a causa dei numerosi dubbi sulla materia, di fornire a tutti i professionisti interessati un utile strumento di guida ed analisi sulle ricorrenti problematiche che investono la vita dell'organo di revisione delle autonomie locali.

In particolare la nota operativa contiene i principali pareri espressi, dal 1998 ad oggi, dalla Commissione paritetica enti pubblici (già Commissione paritetica enti locali) dei Consigli Nazionali dei Ragionieri e Dottori commercialisti sulla tematica della revisione economico-finanziaria degli enti locali e, già in parte, pubblicati sulla rivista di categoria “Summa”.

In seguito all'entrata in vigore del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/2000 pubblicato in G.U. 227/2000, s.o. n. 162), nel quale sono confluite le previgenti disposizioni sulla finanza locale, i quesiti e le risposte sono stati aggiornati anche allo scopo di rendere più attuale ed intellegibile il lavoro.

I quesiti sono suddivisi in sei argomenti (Nomina dei revisori, Composizione del Collegio dei revisori, Incompatibilità, Compensi, Competenze, Consorzi tra comuni ed altri enti pubblici) ed accanto ad ogni quesito è indicata la sua data di ricezione. Per ogni parere, infine, la normativa previgente è stata sostituita dalle nuove disposizioni del testo unico (di seguito per abbreviazione t.u.e.l.).

### **1. Nomina dei revisori**

#### ***Quesito n.1 del 28 giugno 1999***

E' possibile accettare l'incarico di revisore in una "Unione di Comuni", essendo già titolare di n. 4 incarichi in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, considerato che l'articolo 238 del t.u.e.l. nulla dice in merito alle unioni di comuni per quanto attiene alla limitazione degli incarichi di revisore?

### **Risposta**

*L'articolo 238 del t.u.e.l. pone dei limiti all'affidamento degli incarichi fissando ad otto il numero massimo per ciascun revisore e precisando, all'interno di tale limite massimo, dei limiti relativi per categorie di comuni e precisamente:*

- non più di quattro incarichi per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;*
- non più di tre per i comuni con popolazione comprese tra i 5.000 e i 99.999 abitanti;*
- non più di uno per i comuni pari o superiore ai 100.000 abitanti.*

*Viene precisato che le province sono equiparate alla ultima classe dei comuni e le comunità montane alla prima. Nulla viene detto per le unioni di comuni. Sembrerebbero, ad una interpretazione letterale, escluse dal computo le Unioni di Comuni. Ma se si considera il disposto dell'articolo 234 del t.u.e.l. si comprende facilmente che le unioni di comuni sono considerate, in analogia alle comunità montane, alla stregua dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e come tali da considerare anche ai fini dei limiti all'affidamento degli incarichi.*

*In conclusione quindi si ritiene che l'incarico di revisore nelle "Unioni di Comuni", ai fini dei limiti all'affidamento, vada considerato nel numero degli incarichi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il cui limite massimo per ciascun revisore è quattro.*

### **Quesito n.2 del 17 novembre 1998**

Può un Consiglio Comunale subordinare e far dipendere la delibera di nomina del revisore dei conti alla minore offerta economica del compenso richiesta per iscritto dallo stesso Ente ai diversi proponenti?

### **Risposta**

*L'articolo 234 del t.u.e.l. indica le modalità di nomina dei Revisori dei Conti. Questi vengono eletti dal Consiglio Comunale e la legge precisa, nel caso di collegio, persino le modalità di votazione.*

*L'articolo 241 del t.u.e.l. all'ultimo comma precisa che l'ente stabilisce il compenso ai revisori con la stessa delibera di nomina.*

*Dalle norme richiamate appare chiaro che l'ente è sovrano nella nomina dei revisori ma deve rispettare certe procedure.*

*Di conseguenza, il comportamento del comune è censurabile per il fatto di aver indetto una gara d'appalto per una prestazione intellettuale che la legge assegna esclusivamente agli iscritti in appositi Albi professionali. Peraltro è da sottolineare che la composizione del Collegio dei Revisori è divenuto principio inderogabile dei regolamenti di contabilità in seguito all'emanazione della legge 191/98 (Bassanini ter).*

*In conclusione la delibera del Consiglio Comunale è illegittima e come tale impugnabile nei modi e termini di legge.*

### ***Quesito n.3 del 17 novembre 1998***

Esiste un limite di età per rivestire l'incarico di revisore dei conti nei Comuni?

#### ***Risposta***

*Dalla normativa attualmente in vigore in tema di revisione negli enti locali non si rinviene alcun limite di età per la copertura dell'incarico. Fino a quando un soggetto risulta iscritto nei diversi albi professionali richiesti dal dettato normativo possiede i requisiti per poter esercitare l'incarico di revisione.*

### ***Quesito n.4 del 28 maggio 1998***

L'espressione "e sono rieleggibili una sola volta" riportata nel primo comma dell'articolo 235 del t.u.e.l. deve ritenersi perenne nel senso che dopo aver svolto le funzioni di revisore per due mandati non si può più essere eletti o dopo un triennio o più in cui le funzioni di revisore sono state esercitate da altri si può essere eletti nuovamente?

#### ***Risposta***

*La rieleggibilità va interpretata in senso letterale. Non può essere eletto per sempre colui che ha svolto le funzioni per due trienni, altrimenti il legislatore avrebbe dovuto specificare - come in altre situazioni è statuito - che la non rieleggibilità riguardava il decorso di più trienni consecutivi.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> I Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, considerata l'evoluzione della normativa, stanno valutando l'approfondimento della tematica trattata.

### ***Quesito n.5 del 28 maggio 1998***

E' possibile che la Giunta Comunale possa deliberare di integrare il proprio regolamento di contabilità prolungando la durata dei singoli componenti dell'organo di revisione a tempo indeterminato?

#### ***Risposta***

*L'adozione, la modifica e l'integrazione dei regolamenti di contabilità sono di competenza del Consiglio, e non della Giunta, ai sensi dell'articolo articolo 42 del t.u.e.l.*

*La legge Bassanini bis (L. 127/97) ha successivamente ampliato i poteri della Giunta, ma non ha modificato la competenza sui regolamenti di contabilità. L'articolo 48 del t.u.e.l. , ha previsto la competenza della Giunta esclusivamente sull'adozione dei regolamenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e non quindi dei regolamenti di contabilità. Pertanto, la delibera della Giunta con la quale è stato integrato il regolamento di contabilità è nulla in quanto contrasta con quanto previsto dalla normativa testè citata.*

*Peraltro, anche il contenuto della delibera viola le disposizioni di legge. La durata dell'incarico, prevista dall'articolo 235 comma 1 del t.u.e.l., è considerato norma di principio generale con valore di limite inderogabile dall'articolo 152, comma 4, dello stesso Testo unico.*

*Alla luce di quanto detto si può affermare che la durata dell'incarico non possa essere derogata e pertanto, nel caso specifico, la delibera con la quale viene prolungato l'incarico per più mandati, viene considerata inefficace. Per quando detto si suggerisce ricorso al T.A.R. ".<sup>2</sup>*

### ***Quesito n.6 del 13 febbraio 1998***

Il limite di due incarichi triennali presso l'Ente locale è da intendersi complessivo, quindi a prescindere dalla qualità per cui si è stati nominati, oppure se esso si applica per ciascuna di esse e quindi se in sostanza, nel caso specifico, si ha la possibilità di essere riconfermato quale Dottore Commercialista o Revisore Contabile per altro triennio?

---

<sup>2</sup> I Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, considerata l'evoluzione della normativa, stanno valutando l'approfondimento della tematica trattata.

### ***Risposta***

*Deve ritenersi fuori discussione la “cumulabilità” temporale degli incarichi triennali dei componenti dei collegi dei revisori degli enti locali, quale che sia il titolo per il quale sono nominati.*

*La ratio della norma relativa alla composizione del collegio, infatti, è quella di una rappresentanza diversificata delle diverse competenze professionali, mentre il limite dei due incarichi triennali è finalizzato ad una rotazione dei revisori presso lo stesso ente al fine di assicurare non solo il turnover degli incarichi tra i professionisti ma anche l'aumento dell'efficacia dei controlli con l'apporto della professionalità di nuovi soggetti.*

## **2. Composizione del Collegio dei revisori**

### ***Quesito n.7 del 15 gennaio 1998***

Si chiede di chiarire la composizione del Collegio dei Revisori in un Ente Locale con più di 5.000 abitanti.

### ***Risposta***

*La nomina dei revisori degli enti locali è disciplinata dall'articolo 234 del t.u.e.l.*

*La composizione del collegio è prevista in modo tassativo. Il presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili; gli altri due membri debbono essere scelti uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*

*Ogni diversa interpretazione andrebbe contro la lettera della legge che del resto appare molto chiara.*

## **3. Incompatibilità**

### ***Quesito n.8 del 28 giugno 1999***

La disciplina della incompatibilità dei sindaci revisori iscritti nel registro dei Revisori contabili stabilita dal d.p.r. 99/98, in attuazione del d.lgs.

88/92, è applicabile senza limitazione, deroga o esenzione anche ai revisori dei conti degli Enti Locali?

**Risposta**

*In tema di incompatibilità e di ineleggibilità l'articolo 236 del t.u.e.l. disciplina la incompatibilità per i revisori dei conti degli Enti Locali, richiamando, al primo comma, l'articolo 2399 del c.c. e precisando ai commi 2 e 3 ulteriori cause di incompatibilità specifiche.*

*Il d.p.r. 99/98 precisa le incompatibilità degli iscritti ai revisori contabili in modo più restrittivo a quanto stabilito dall'articolo 2399 del c.c.. Detto d.p.r. 99/98 che non è altro che un regolamento di attuazione, come ribadito anche rispettivamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, subordinato alla norma primaria che nel caso va individuata nel d.lgs. 88/92 e nell'articolo 2399 del c.c., può stabilire le modalità ma non può certo apportare modifiche alla normativa di base.*

*Venendo in particolare ai revisori dei conti negli enti locali va precisato che le norme che regolano l'organo di revisione sono specificamente individuate negli articoli del t.u.e.l. anche per quanto attiene alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità e pertanto si ritiene non applicabile agli stessi il disposto dell'articolo 39 del citato d.p.r. 99/98.*

*Inoltre considerato che i revisori degli enti locali non sono tutti individuati obbligatoriamente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, l'eventuale applicazione agli stessi di tale norma andrebbe ad avere efficacia nei riguardi di un solo membro dell'organo di revisione con palese ed ingiustificata diversità di trattamento che andrebbe addirittura a configurare una incostituzionalità della norma stessa.*

**Quesito n.9 del 28 maggio 1998**

Sussiste incompatibilità tra l'attività di Revisore dei conti in Enti Locali e la posizione di lavoratore dipendente in enti pubblici?

**Risposta**

*L'articolo 3 del d.p.r. 27/10/1953 n. 1067 "Ordinamento della Professione del Dottore Commercialista", così come l'articolo 3 del d.p.r. 27/10/1953 n. 1068 "Ordinamento della Professione del Ragioniere e Perito Commerciale", all'ultimo comma vieta l'iscrizione nell'Albo agli*



*impiegati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ai quali secondo gli ordinamenti loro applicabili non è consentito l'esercizio della libera professione.*

*L'ordinamento del personale degli Enti Locali non consente, in caso di lavoro a tempo pieno, l'esercizio di attività libero professionali e quindi la iscrizione in albi professionali.*

*La deroga, introdotta dall'articolo 1 comma 56 della legge 662/96, concerne esclusivamente le ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale per prestazioni lavorative non superiori al 50% di quelle a tempo pieno.*

*Pertanto l'attività di Revisore dei conti in Enti Locali, che presuppone la iscrizione nell'Albo dei Dottori Commercialisti e in quello dei Ragionieri, risulta incompatibile con il regime di pubblico dipendente a tempo pieno.*

## **4. Compensi**

### ***Quesito n.10 del 22 ottobre 1999***

Premesso:

- che l'articolo 122 del d.lgs. 77/95 recita: "sino all'emanazione del decreto del ministro dell'interno di cui all'articolo 107, comma 1, valgono quali limiti massimi del compenso base quelli fissati dall'articolo 2 del decreto del ministero dell'interno del 4 ottobre 1991 recante determinazioni del trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali, pubblicato nella G.U. n. 245 del 18 ottobre 1991";
- che in data 25 settembre 1997 è stato emanato il d.m. n. 475 registrato alla Corte dei Conti in data 12 gennaio 98 contenente i nuovi limiti massimi dei compensi base;
- che l'articolo 241 del t.u.e.l. - compenso ai revisori - è inderogabile alla luce dell'articolo 152 dello stesso Testo unico;

Si chiede:

1. la data di decorrenza delle disposizioni di cui al d.m. 475/97;
2. gli obblighi a cui sono soggetti gli enti destinatari della norma sopra citata a seguito dell'emanazione della stessa;
3. nel caso in cui gli Enti non si siano adeguati nel termine di approva-

zione del Bilancio preventivo quali possono essere le modalità ed i termini per adeguarsi ai nuovi compensi?

### **Risposta**

*Premesso:*

- *che ai sensi dell'articolo 241 ultimo comma del t.u.e.l. si lascia all'Ente locale la facoltà di stabilire il compenso spettante ai revisori dei conti con la stessa delibera di nomina;*
- *che sempre ai sensi dell'articolo 241 al comma 1 vengono indicate le modalità (Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del tesoro) con cui si fissano i limiti massimi del compenso base ai revisori dei conti;*
- *che in data 25 settembre 1997 è stato emanato il decreto del Ministro dell'Interno n. 475 con il quale venivano fissati i nuovi limiti massimi che è stato registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/97 e pubblicato sulla G.U. del 12/01/98;*

*Tanto premesso:*

- 1) *In riferimento alla decorrenza del d.m. n. 475/97 va precisato che trattandosi di atto normativo la stessa non può essere antecedente alla sua pubblicazione sulla G.U. salvo non sia diversamente previsto dall'atto stesso; per cui si ritiene che la decorrenza degli eventuali adeguamenti non possa essere anteriore al 1998.*
- 2) *In merito agli obblighi degli Enti destinatari della norma va precisato che nessun obbligo incombe agli Enti essendo solo facoltativi gli adeguamenti ai compensi.*
- 3) *Solo qualora la delibera relativa agli stessi non li avesse quantificati ma semplicemente commisurati ai limiti massimi previsti, sorgerebbe per l'Ente l'obbligo di un loro adeguamento, che dovrebbe essere automatico, e della conseguente variazione al bilancio preventivo, qualora approvato.*
- 4) *Nel caso che gli Enti non abbiano adeguato i compensi nel termine di approvazione del bilancio preventivo e avessero intenzione di farlo, visto che è una facoltà e non un obbligo, dovrebbero provvedervi con apposita delibera del Consiglio che nel procedere all'aumento dei compensi contestualmente apporta al bilancio le necessarie variazioni, immediatamente esecutiva.*

### ***Quesito n.11 del 27 gennaio 1999***

Da quando decorre l'applicazione del D. M. n. 475 del 25 settembre 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 1998 ?

#### ***Risposta***

*L'articolo 241 del t.u.e.l. prevede al comma 1 che con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro vengono fissati i limiti massimi dei compensi base per i revisori dei conti determinato in base alla classe demografica dei comuni.*

*Sempre il citato articolo prevede all'ultimo comma che l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.*

*Alla luce delle due norme è chiaramente intuibile che, qualora l'ente locale abbia deliberato per i revisori il compenso nella misura del limite massimo, la sola entrata in vigore del d.m. 25/09/97 n. 475 (da far coincidere con la pubblicazione dello stesso sulla G.U. della Repubblica) faccia automaticamente lievitare i compensi senza ulteriore deliberazione se non quella della eventuale variazione del bilancio per il 1998.*

*Per quanto al compenso spettante ai revisori per l'anno 1997 è fuori dubbio che la maturazione dello stesso decorre dalla data della nomina che ai sensi dell'articolo 235 del citato t.u.e.l., è la data di esecutività della delibera.*

### ***Quesito n.12 del 27 gennaio 1999***

Si chiede una interpretazione del concetto di comune totalmente montano più popoloso ai sensi dell'articolo 241 del t.u.e.l.

#### ***Risposta***

*L'articolo 3 della legge 1102 del 3 dicembre 1971 stabilisce che i territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli. 1, 14 e 15 della legge 991 del 25/07/1952 e dell'articolo unico della legge 657 del 30 luglio 1957 e che la classifica dei territori montani è valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.*

*Ai sensi della citata legge 991 era la commissione censuaria centrale che compilava e teneva aggiornato l'elenco dei terreni montani.*

*La normativa vigente ha però abrogato l'articolo di riferimento delegando alla legge regionale il riordino delle Comunità Montane nonché la possibilità di esclusione dalle stesse di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica (rif. articolo 27 del t.u.e.l.).*

*Il punto di riferimento per la classificazione dei Comuni totalmente o parzialmente montani è dunque la legge regionale e quindi, in mancanza o in attesa del riordino ad essa delegato, è da ritenersi comunque valida l'individuazione originaria determinata dalla Commissione Censuaria Centrale ed in base alla quale la legge regionale ha poi istituito la Comunità Montana senza lasciare spazio interpretativo agli organi o ad altri soggetti dell'Ente Comunitario.*

*Il compenso professionale spettante al revisore, in applicazione dell'articolo 241 del t.u.e.l. e successive modificazioni, è chiaramente da adeguarsi al comune totalmente montano più popoloso classificato tale in applicazione della normativa sopra menzionata.*

### ***Quesito n.13 del 17 novembre 1998***

Un Comune compreso nella fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti con delibera del C.C. ha stabilito il compenso di lire 6.000.000 per i revisori con le eventuali maggiorazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del d.m. 25/09/97 n. 475. Si chiede:

- 1) Il Comune è tenuto ad applicare la tariffa massima prevista per i comuni con popolazione fino a 9.999 abitanti?
- 2) La maggiorazione del 10% o 20% spetta anche al presidente del Collegio?
- 3) Al Collegio che è stato nominato per la prima volta nel dicembre 1996 spetta anche l'adeguamento per l'anno 1997?
- 4) Qualora il Comune mantenga inalterati i compensi deliberati, per ottenere l'adeguamento alle tariffe del d.m. 475/97 a quale organo amministrativo bisogna rivolgersi e quali sono le procedure? Alcuni colleghi hanno indicato la Corte dei Conti, quale? Quella regionale o quella nazionale? Vi sono dei moduli?

### ***Risposta***

*In merito al punto 1) si precisa che la tariffa di cui al d.m. 25/09/97 n. 475, fissa, così come stabilito dall'articolo 241 comma 1 del t.u.e.l. , i*

*limiti massimi del compenso base spettante ai revisori che, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 241, vengono stabiliti dall'ente con la stessa delibera di nomina.*

*Dalla lettura della norma sembrerebbe pertanto che l'ente sia libero di fissare il compenso liberamente con il solo obbligo di non andare al di là del massimo stabilito poichè la norma e la tariffa non indicano espressamente il minimo compenso.*

*A parte la considerazione che le maggior funzioni e responsabilità dei revisori attribuiti dal d.lgs. 342/97 renderebbero opportuno l'allineamento dei compensi ai limiti massimi, resta da precisare che una corretta interpretazione della norma, che rapporta i compensi alle classi demografiche, fa ritenere chiaramente che non possono deliberarsi per i comuni di ogni classe demografica compensi inferiori a quelli che la tariffa individua per i comuni della classe immediatamente precedente.*

*Per quanto concerne gli altri punti si precisa:*

- le maggiorazioni previste alla lettera a) dell'articolo 1 del d.m. 25/09/97 n. 475 spettano anche al presidente;*
- è da ritenersi che l'adeguamento dei compensi di cui al citato d.m. 475/97 decorra dal 1998;*
- in merito all'eventuale ricorso contro la delibera che fissa i compensi si ritiene che esso vada proposto al T.A.R. competente.*

### ***Quesito n.14 del 28 maggio 1998***

1. E' competenza del Consiglio Comunale fissare il compenso annuo ai revisori dei conti entro il limite massimo previsto nelle tabelle A. B. e C. del d.m. n. 475/97 oppure deve essere corrisposto quello fissato dal suddetto decreto?
2. In riferimento ai limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali previsti dal d.m. n. 475 del 25/09/97 in G.U. 12/01/98 si chiede:
  - se devono essere applicati così come sono esposti nelle tabelle;
  - oppure se, come sostengono alcuni Enti locali, si debba "concordare" un compenso inferiore perché il Legislatore avendo usato il termine "il limite massimo" abbia reso legittimo applicare anche un minimo.
3. In merito ai compensi previsti dal d.m. n. 475/95 spettanti ai revisori negli enti locali si esprimono le seguenti domande:

- gli importi espressi costituiscono per il revisore importo spettante base e nello stesso tempo non superiore per l'Ente locale?
  - l'ente può determinare un importo inferiore stabilito dal d.m. nella tabella allegata?
  - nelle considerazioni personali gli importi ministeriali determinati a norma dell'articolo 107 del d.lgs. n. 77/95, costituiscono emolumenti base e quindi l'adeguamento diventa automatico?
4. E' accettabile il diniego da parte di un Ente Locale in merito alla richiesta di adeguamento dei compensi dopo la pubblicazione del d.m. n. 475/95 così motivato:
- la tariffa prevede solo il livello massimo, al di sotto del quale è possibile scendere;
  - il compenso è stato già determinato con la deliberazione del rinnovo dell'incarico per il triennio 97/99, frutto delle autonome volontà delle parti (Comune/Revisore) e non può essere influenzato da altre circostanze nemmeno da revisioni tariffarie.

### ***Risposta***

*Dopo lunga attesa è stato pubblicato sulla G.U. del 12 gennaio 1998 il d.m. n. 475 del 25 settembre 1997 recante le nuove norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti negli enti locali.*

*Il decreto in questione è stato adottato successivamente al d.lgs. 342 del 15 settembre 1997 che modificato l'articolo 105 del d.lgs. 77/95 introduceva nuovi e più impegnativi compiti per l'organo di revisione.*

*La nuova tariffa tiene quindi conto non solo e non tanto del tasso di inflazione dal 1991 ad oggi ma soprattutto dei nuovi compiti e responsabilità gravanti sui revisori alla luce delle recenti normative.*

*La commissione paritetica Enti Locali ritiene quindi che i compensi di cui alle allegate tabelle del d.m. 475/97, pur costituendo un limite massimo, vadano applicate in via generale in considerazione che i nuovi compensi sono direttamente collegati alle nuove responsabilità; non si comprenderebbero dunque diverse articolazioni dei compensi tra enti, quando già le tabelle prevedono una articolazione delle problematiche e quindi dell'impegno dei revisori.*

*In conclusione si ritiene opportuno che i revisori si attivino affinché gli enti nei quali svolgono la loro attività tengano conto, nel deliberare i bilanci preventivi, dei nuovi compensi così come individuati dalle tabelle allegate al d.m. n. 475/97.*

### ***Quesito n.15 del 28 maggio 1998***

Con riferimento al d.m. n. 475/97 si prega di voler precisare se le tariffe siano applicabili già a partire dal 1997.

#### ***Risposta***

*Il d.m. n. 475 del 25 settembre 1997 fissa le nuove norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali. Nonostante il decreto porti la data del 25 settembre 1997 è stato pubblicato in G.U. il 12 gennaio 1998 ed è quindi fuor dubbio che trova applicazione dal 1998.*

### ***Quesito n.16 del 28 maggio 1998***

Sono applicabili ai commissari liquidatori negli enti dissestati i compensi previsti dagli articoli 18 e 19 del d.p.r. 645/94 (tariffa professionale dei Dottori Commercialisti)?

#### ***Risposta***

*La nomina dei Commissari Liquidatori negli enti dissestati è effettuata con Decreto del Capo dello Stato su parere del Ministero dell'Interno.*

*Tale nomina non è esclusiva dei Dottori Commercialisti nè dei ragionieri, nè rientra esplicitamente nella attività professionale degli stessi, essi possono essere nominati per la loro riconosciuta professionalità con altri professionisti o funzionari dello stato o di altri enti pubblici.*

*Il compenso previsto dall'articolo 4 comma 7 del d.m. 9/11/95 è determinato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro, esso è onnicomprensivo.*

*Inoltre ai commissari spettano: "...i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato".*

*La norma così modificata dall'articolo 120 del d.lgs. 77/95 è chiara e non ammette deroghe. Pertanto è da escludere in modo assoluto l'applicabilità del d.p.r. 645/94 (tariffa professionale dei Dottori commercialisti).*

### ***Quesito n.17 del 28 maggio 1998***

Si chiede parere in merito al tipo di tariffa applicabile nel caso di un revisore unico in un consorzio di Enti Locali costituito ai sensi dell'articolo 31 del t.u.e.l..

Nello statuto è previsto che "al revisore è corrisposto un compenso il cui ammontare è deliberato dall'assemblea in misura eccedente a quello massimo attribuibile al revisore dei comuni ai sensi delle norme vigenti.

Si chiede se il criterio è quello degli abitanti oppure se il compenso può essere preconcordato.

### ***Risposta***

*In via preliminare occorrerebbe sapere se trattasi di consorzio che gestisce attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 del t.u.e.l. o di altro tipo di consorzio.*

*Nel primo caso sono applicabili le norme delle aziende speciali che, avendo personalità giuridica, regolano con il proprio statuto il loro funzionamento e lo stesso statuto disciplina la nomina ed il funzionamento di un apposito organo di revisione.*

*In tal caso il criterio più aderente alle norme di legge è quello adottato per la determinazione dei compensi agli amministratori dei consorzi. Il termine di riferimento per la determinazione dell'indennità spettante sia al presidente del Consorzio e sia al presidente dell'azienda consorziale è l'indennità prevista dalla legge per il sindaco del comune più popoloso facente parte del Consorzio (T.A..R.. Puglia, sez. I, 14 maggio 1990, n. 413 in "T.A.R. 1990, I, 3641).*

*Ovviamente, come per i revisori degli enti locali, si tratta di compensi massimi.*

*Per gli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti locali.*

*Poichè nel quesito si accenna ad uno statuto che richiama le norme dell'Ente è possibile trattarsi del secondo tipo di consorzio.*

*A parte la perplessità in merito al tipo di organo di revisore (revisore unico) il richiamo alla tariffa dei revisori dei comuni andrebbe comunque riferita ai comuni consorziati; in tal caso si ritiene, come previsto per le comunità montane e per le unioni di comuni dall'articolo 241 del t.u.e.l., che il compenso vada parametrato al comune più popolato facente parte del consorzio.*



### ***Quesito n.18 del 18 dicembre 1997***

E' censurabile l'interpretazione del Comitato Regionale di Controllo di ..... che ha emesso ordinanze di annullamento parziale di tutte quelle delibere di nomina di Revisori dei conti per la parte che prevede la maggiorazione del 2% quale contributo integrativo dovuto alla Cassa di Previdenza dei compensi massimi attribuiti ai revisori?

### ***Risposta***

*Il d.m. 4/10/91 nell'individuare il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli revisori esclude l'applicabilità delle tariffe professionali ma certamente non poteva prevedere gli altri oneri che gravano sul compenso per effetto di espresse disposizioni di legge, come nel caso in esame. Per ogni singolo percipiente segue pertanto il proprio regime di assoggettabilità.*

*Sulla questione un unico chiarimento viene dato dal Ministero delle Finanze però in ordine al trattamento fiscale.*

*Con risoluzione n.8/73 dell'8 gennaio 1993 il Ministero delle Finanze - Direzione generale delle imposte dirette - ha rilevato che i compensi corrisposti dagli enti locali ai revisori incaricati ineriscono a prestazioni eseguite in base ad un rapporto di lavoro autonomo in quanto, per disposizione di legge, l'incarico de quo può essere conferito soltanto a persone iscritte in appositi albi professionali. Pertanto il Ministero ritiene applicabili ai compensi suddetti le disposizioni dell'articolo 49 del d.p.r.917/86.*

## **5. Competenze**

### ***Quesito n.19 del 28 giugno 1999***

E' corretto inserire nel bilancio di previsione:

- l'importo degli interessi sui mutui ridotti in previsione di una rinegoziazione richiesta ma non ancora concessa?
- una previsione di entrata ICI uguale all'accertato nell'esercizio precedente maggiorato del 20% in relazione agli importi accertati negli esercizi precedenti?

### **Risposta**

*L'ordinamento stabilisce che l'accertamento e l'impegno costituiscono la prima fase di gestione del bilancio e, quindi, la prima rilevazione obbligatoria nei documenti di gestione. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del t.u.e.l. si dispone: " L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151 dello stesso Testo unico."*

*Sempre in base al citato articolo 183 le spese per le rate di ammortamento dei mutui si intendono impegnate con l'approvazione del bilancio. Nel caso di specie, e con riguardo al primo punto, trattandosi di rinegoziazione e non di modifica dell'atto di impegno, si ritiene debba procedersi alla indicazione dell'importo degli interessi ai vecchi tassi ed alla successiva effettuazione di variazioni di bilancio. Il mantenimento del tasso più elevato trova anche giustificazione nella necessità che il Tesoriere possa pagare la rata di mutuo qualora, per qualsiasi ragione, la rinegoziazione non fosse ancora concessa alla data di scadenza della rata.*

*In merito al secondo punto si ritiene che, se la maggiorazione del 20% appare sufficientemente motivata e supportata documentalmente (analisi statistiche storiche, esame dei dati parzialmente raccolti e loro proiezione, esame della prima stima dei ruoli da emettere a tale titolo, valutazione attività accertatrice effettuata ecc.), è possibile l'inserimento nel preventivo 1999; in caso contrario si andrebbe contro il principio di attendibilità delle entrate. Non si ritiene, inoltre, debbano essere iscritti nel preventivo 1999 gli importi relativi agli accertamenti ICI degli anni '93-'94-'95"*

### **Quesito n.20 del 13 febbraio 1998**

Si chiedono dei chiarimenti in merito all'avanzo di amministrazione applicato in sede di predisposizione del bilancio di previsione e dell'utilizzo dell'avanzo disponibile e accertato in sede di approvazione del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente al bilancio di previsione.

## **Risposta**

*L'articolo 187, comma 2, del t.u.e.l. prevede la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso; l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio 19X0, ultimo approvato, al bilancio di previsione 19X2 appare quindi corretta. Visto che l'avanzo è stato utilizzato in sede di predisposizione del bilancio, si presume che sia stato destinato al finanziamento di spese di investimento. Le spese in conto capitale finanziate con l'avanzo si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo accertato. L'impegno nasce in modo automatico sulla base della semplice iscrizione in bilancio; la copertura finanziaria della spesa dovrà essere verificata ed attestata al momento dell'attivazione della spesa stessa. Questa regola vale, logicamente, per tutte le spese finanziate con avanzo indipendentemente dall'epoca in cui questo è stato applicato; unica eccezione prevista è quella, al momento estranea, di spese finanziate con fondi contenuti nell'avanzo aventi specifica destinazione e derivanti dall'ultimo esercizio approvato; in sostanza nel primo semestre dell'esercizio 19X2, conto consuntivo da approvare, potrebbero essere attivate soltanto le spese appartenenti a quest'ultima tipologia.*

*L'attivazione delle spese finanziate con l'avanzo può avvenire soltanto dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.*

*Nel caso prospettato l'attivazione della spesa (leggasi impegno-obbligazione giuridica verso terzi) non può avere luogo in quanto il rendiconto dell'esercizio precedente (19X1) non risulta ancora approvato. Una volta quantificato ed accertato l'avanzo sulla base del rendiconto approvato, le spese previste potranno essere attivate nell'ambito della copertura finanziaria effettivamente esistente, che è data dall'importo dell'avanzo disponibile; le somme eccedenti tale disponibilità, se non diversamente finanziate, costituiranno economia delle previsioni di bilancio a cui sono riferite. Gli importi corrispondenti contenuti nel PEG non sono utilizzabili per mancanza di copertura finanziaria.*

*Tenuto conto di quanto sopra, si evidenzia che la fattispecie prospettata interessa le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio in quanto in tale sede si può eventualmente provvedere al finanziamento alternativo delle spese rimaste senza copertura finanziaria. Nel caso che le spese fossero già state attivate, il relativo provvedimento, anche se completo del*

*visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è da considerare illegittimo e il responsabile di ragioneria risponde in via amministrativa e contabile dell'attestazione incautamente espressa.*

*Come già accennato in precedenza, le spese in conto capitale finanziate con l'avanzo di amministrazione si considerano impegnate relativamente all'avanzo accertato.*

*Tale impegno spiega soltanto effetti interni e consente, a fine esercizio, il mantenimento della somma fra i residui ma non rappresenta un'obbligazione giuridicamente perfezionata, che nasce soltanto con l'attivazione della spesa.*

### ***Quesito n.21 del 18 dicembre 1997***

In caso di nomina del Collegio dei revisori nel mese di marzo, la relazione al conto consuntivo è di competenza del precedente Organo di revisione o di quello appena nominato?

#### ***Risposta***

*La relazione al conto consuntivo è di competenza dell'organo di revisione che dovrà completarla entro i termini previsti dalla legge. Il precedente organo di revisione non è più in carica dopo la nomina del nuovo e non può quindi espletare alcuna funzione.*

## **6. Consorzi tra Comuni e altri enti pubblici**

### ***Quesito n.22 del 17 novembre 1998***

Che requisiti devono avere i revisori nominati in un Consorzio Universitario?

#### ***Risposta***

*Il Testo unico degli enti locali all'articolo 234, stabilisce che:*

*I Consigli Comunali Provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*

*I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:*

*a) uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, il quale funge*

da Presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri'.

*Risulta pertanto che la norma individua esattamente gli enti per i quali è prevista per legge la qualifica dei revisori dei conti da eleggere.*

*Ciò evidentemente consente agli altri enti pubblici, anche a partecipazione di comuni e province, di indicare nei loro statuti anche modalità diverse.*

*Dalla lettura dello Statuto del Consorzio Universitario di ....., regolarmente approvato, si evince chiaramente che l'unica condizione richiesta per la nomina a revisore è l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili. Pertanto avendo l'assemblea del Consorzio nominato revisori persone tutte iscritte al suddetto registro, così come previsto dallo Statuto dell'ente, la nomina è da considerare regolare.*

### ***Quesito n.23 del 18 dicembre 1997***

E' legittimo il rigetto da parte della Camera di Commercio di .....della richiesta di iscrizione di un Consorzio fra Comuni al R.I. ed al R.E.A. ritenendo che l'oggetto del Consorzio rientra fra i fini istituzionali degli Enti che ne fanno parte?

### ***Risposta***

*La Camera di Commercio di ..... non doveva respingere l'iscrizione del Consorzio in qualità di istituto del Consorzio che, oltre ad essere previsto nel t.u.e.l., è un istituto giuridico espressamente previsto dal Codice Civile, anche se costituito da più imprenditori. L'articolo 25/142 prevede la costituzione del Consorzio secondo principi previsti dalle ex aziende speciali e organi espressamente previsti per le società di capitale.*

*La gestione dei servizi risponde nella sostanza a criteri aziendalistici.*

*La Camera di Commercio deve motivare per iscritto le ragioni del rifiuto contro le quali si può proporre regolare ricorso secondo le procedure previste.*

*A conforto della nostra opinione c'è il parere espresso dalla Unione Camere raccolto nella Guida Normativa n. 165 del 18.9.1997. All'interno di un parere per i revisori dei Consorzi l'U.C. afferma "...anche per i revisori dei consorzi non esistono norme che obbligano la pubblicità nel registro delle imprese di dette cariche, salvo per consorzi costituiti ai*

*sensi de t.u.e.l. per i quali è prevista la pubblicità della nomina nel registro delle imprese nonché è richiesta l'iscrizione al registro dei revisori contabili. Detto obbligo è previsto anche per il collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali costituite ai sensi de t.u.e.l.”.Da ciò si evince chiaramente che per attuare detta pubblicità occorre che il Consorzio sia regolarmente iscritto nel registro delle imprese. Corretta risulta l'adozione della gestione fiscale e civilistica del consorzio il quale può operare sia ai sensi del t.u.e.l. sia ai sensi civilistici.*

*Il Presidente*  
**PAOLO MORETTI**

